

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 4 dicembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Modifica di termini

Nell'articolo 6 capoverso 1 il termine «il centro di competenza e di prestazioni della Confederazione» è modificato in «l'autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione», negli articoli 9 capoverso 1, 12 capoverso 1, 15 capoverso 1, 19 capoverso 1, 29 capoverso 1 il termine «il centro di competenza della Confederazione» è modificato in «l'autorità competente della Confederazione».

Nella sezione 8 il termine «Ufficio federale di metrologia» e l'abbreviazione «UFMET» sono modificati in «Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento» e «metas».

Art. 7 cpv. 1 lett. d e cpv. 7

¹ Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

- d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie, aiuto sociale agli Svizzeri all'estero e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

⁷ È l'autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successorio e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

¹ RS 172.213.1

Art. 19 cpv. 1 primo periodo

¹ L'Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento (metas) è l'autorità competente della Confederazione in materia di metrologia e di valutazione della conformità. ...

II

Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

*Allegato**Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia**1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office fédéral de métrologie
Ufficio federale di metrologia
Uffizi federal da metrologia.

modificato in

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung
Office fédéral de métrologie et d'accréditation
Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento
Uffizi federal da metrologia e d'accreditaziun.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2564

² RS 172.010.1